

**TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - SEZIONE LAVORO**

**RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 50 C.P.C.**

PER: Licciardello Angela Maria, nata a Catania il 20.07.1973, C.F. LCCNLM73L60C351H e residente nella via Cav. S. Torrisi, n. 2 Viagrande (CT), elettivamente domiciliata in Catania nella via V. Giuffrida, 73, presso lo studio dell'Avv. Orazio Urzì, C.F. RZU RZO 81A24C 351T, Tel./Fax 095.431942, per le comunicazioni di Cancelleria, indirizzo pec [avv.oraziourzi@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:avv.oraziourzi@pec.ordineavvocaticatania.it), che la rappresenta e difende giusta procura in calce del presente atto: **- ricorrente-**

CONTRO: **M.I.U.R - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, sedente in Catania nella via Vecchia Ognina, 149, pec: [catania@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:catania@mailcert.avvocaturastato.it)

CONTRO: **M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente pro-tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, sedente in Catania nella via Vecchia Ognina, 149, pec: [catania@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:catania@mailcert.avvocaturastato.it)

CONTRO: **M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio XII - Ambito Territoriale per la Provincia di Catania**, in persona del Dirigente pro-tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, sedente in Catania nella via Vecchia Ognina, 149, pec: [catania@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:catania@mailcert.avvocaturastato.it)

**- resistenti-**

**AVENTE AD OGGETTO: LA DOMANDA DI TRASFERIMENTO PRESENTATA DALLA DOCENTE RICORRENTE IN QUANTO INTERESSATA ALLA MOBILITÀ TERRITORIALE NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PUBBLICATA IL 13.08.2016. PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 (FASI B, C, D, ART. 6 C.C.N.I.).**

**PREMESSO CHE**

- 1) Angela Maria Licciardello, odierna ricorrente in riassunzione, per il tramite dello scrivente difensore, depositava telematicamente il 07.07.2017, ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 c.p.c. e ss. e con istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c., innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Asti del seguente tenore:

**TRIBUNALE CIVILE DI ASTI**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C., CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C. E SS  
E CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'  
DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

*PER: Licciardello Angela Maria, nata a Catania il 20.07.1973, C.F. LCCNLM73L60C351H e residente nella via Cav. S. Torrisi, n. 2 Viagrande (CT), elettivamente domiciliata in Catania nella via V. Giuffrida, 73, presso lo studio dell'Avv. Orazio Urzì, C.F. RZU RZO 81A24C 351T, Tel./Fax 095.431942, per le comunicazioni di Cancelleria, indirizzo pec [avv.oraziourzi@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:avv.oraziourzi@pec.ordineavvocaticatania.it), che la rappresenta e difende giusta procura in calce del presente atto:*

**- ricorrente-**

*CONTRO: M.I.U.R - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti, 45 - C.A.P. 10100, – [torino@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:torino@mailcert.avvocaturastato.it);*

*CONTRO: M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Dirigente p.t.. domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti, 45 - C.A.P. 10100, – [torino@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:torino@mailcert.avvocaturastato.it);*

*CONTRO: M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito territoriale della Provincia di Cuneo, in persona del Dirigente p.t.. domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti, 45 - C.A.P. 10100, – [torino@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:torino@mailcert.avvocaturastato.it);*

**- resistenti-**

**AVENTE AD OGGETTO: LA DOMANDA DI TRASFERIMENTO PRESENTATA DALLA DOCENTE RICORRENTE IN QUANTO INTERESSATA ALLA MOBILITÀ TERRITORIALE NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PUBBLICATA IL 13.08.2016. PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 (FASI B, C, D, ART. 6 C.C.N.I.).**

**IN FATTO**

*La ricorrente, docente di sostegno A T.I. classe di concorso A019 – discipline economico-giuridiche, è stata immessa in ruolo nell'anno scolastico 2014/2015, presso l'IPC "Velso Mucci" di Bra (CN), atteso che la stessa era nella GAE, graduatoria ad esaurimento, giusto contratto del 01.09.2014, (all. 1);*

*La ricorrente, è attualmente in servizio presso l'I.I.S. "Enrico de Nicola" di San Giovanni la Punta (CT), AD03, - area tecnica sostegno classe di concorso A019 – discipline economico-giuridiche;*

*2. data 8.4.2016 veniva pubblicata dal MIUR Direzione Generale Personale della Scuola la nota prot. 9520, avente ad oggetto: "Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l' a.s. 2016/2017: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, dell'Ordinanza Ministeriale n. 244/2016 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l'8 aprile 2016". La nota, o meglio, l'ordinanza e il CCNI allegati, davano il via alle operazioni di mobilità della scuola per l'anno scolastico 2016/2017, prevedendo un calendario specifico con le date entro le quali occorreva presentare le domande e con la scansione di tutti i passaggi successivi, comprese le modalità di assegnazione delle cattedre nell'ambito delle operazioni di mobilità. In particolare, restringendo l'analisi alla posizione della ricorrente, i riferimenti normativi ed operativi erano costituiti dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e dal Contratto Nazionale Integrativo dell'8.4.2016 (al quale l'ordinanza medesima rimanda **all. 10**);*

*3. Le operazioni di mobilità prevedevano due fasi distinte: nella prima fase (A dell'art 6 del CCNI) sarebbero stati effettuati i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province; nella seconda fase (B, C e D dell'art. 6 del CCNI) si sarebbe proceduto ai movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra ambiti territoriali. La ricorrente, secondo quanto previsto dalla legge 107/15 e come richiamato dal contratto di assunzione, avrebbe dovuto partecipare alla seconda fase, precisamente alla fase B1), che avrebbe riguardato i posti vacanti e disponibili su tutto il territorio nazionale.*

*L'istante tempestivamente, presentava la domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria superiore – anno scolastico 2016/2017, fase B1, per l' assegnazione dell'ambito a livello interprovinciale, (**all.2**);*

*La tempestività e correttezza della domanda è documentata dalla lettera di notifica della domanda di mobilità allegata, dalla quale si evince il punteggio base maturato dall'odierna ricorrente pari a 52 punti (58 nel primo ambito 1 SICILIA AMBITO 006 (primo ambito), (**all. 3**);*

*4. Va subito precisato che la domanda presentata dal ricorrente reca tutte le informazioni idonee per una corretta valutazione dei titoli, anche se come si vedrà di seguito, il Miur ha elaborato un punteggio di base errato;*

*In particolare, per quanto si dirà appresso, vanno evidenziati i seguenti elementi:*

*- il punteggio di riferimento costituito dal punteggio base di n. 34 punti oltre al punteggio aggiuntivo di ulteriori n. 6 punti, riconosciuti per il ricongiungimento al*

*coniuge (da considerarsi, nell'ambito della mobilità, solo nel comune di residenza della richiedente) (cfr. pagina 1 della domanda all. 2), punteggio aggiuntivo per il sostegno, 18 punti, per un totale di **58 punti**;*

*- il numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo, 4;*

*- il comune di ricongiungimento per il trasferimento, L828;*

*- le preferenze territoriali con indicazione di ambiti da 1 a 24 (Sicilia ambito 0006-0010-0009-0007-0008, ecc.), territoriali in ordine di preferenza. Si precisa, in virtù di quanto di dirà appresso, che in posizione figurano rispettivamente dal n. 1 al n. 24 tutti gli ambiti siciliani, ed dal n. 1 al n. 28 della scelte delle scuole, tutte scuole rientranti nella Provincia di Catania;*

*5. A seguito della sopra descritta domanda di mobilità, in data 13.08.2016, alle ore 03.40 A.M., il MIUR, a mezzo notifica via pec, comunicava all'odierna ricorrente la mancata assegnazione della nuova sede scolastica e quindi il mancato trasferimento per l'anno scolastico 2016/2017, relativo al trasferimento interprovinciale dei docenti assunti entro il 2014/2015, come l'odierna ricorrente, nella classe di concorso A019, discipline giuridiche ed economiche (all. 4);*

*6. Orbene, a seguito del decreto emesso il 13.08.2016, dal Miur - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VII Ambito Provinciale di Catania, (seconda fase – punti B,C, e D dell'art. 6 del CCNI), relativa alla scuola secondaria di secondo grado **all. 5 a, e 5**, l'odierna ricorrente, da una consultazione del detto elenco e dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto/classe di concorso sopra indicato, rilevava sin da subito che erano stati assegnati posti nei sopradetti ambiti a docenti contro interessati, **in una fase successiva (FASE C) di quella dell'odierna ricorrente (FACE B1) e con un punteggio minore** di quello della ricorrente, come si di seguito specificato;*

*- Docente – **Condorelli Donata Agata Ilaria**, nata a Catania il 14.01.1967, C.F. CNDDTG67A54C351V punti 76, Regione Sicilia, Catania ambito 08, Secondaria di II grado, sostegno, (fase C);*

*- Docente – **Mingiardi Rosalba**, nata a Catania il 25.05.1972, C.F. MNGRLB72E65B428Q punti 75, **Regione Sicilia, Catania ambito 08, Secondaria di II grado, sostegno, (fase C);***

*- Docente – **Lo Giudice Maria Cristina**, nata ad Agrigento il 15.07.1976, C.F. LGDMCR76L55H743B punti 94, **Regione Sicilia, Agrigento ambito 02, Secondaria di II grado, sostegno, (fase C);***

*- Docente – **Cutrona Loredana**, nata a Trapani il 20.08.1975, C.F. CTRLDN75M60A176C punti 40, **Regione Sicilia, Palermo ambito 22, Secondaria di II grado, sostegno, (fase C);***

- Docente – **De Caro Irene**, nata a Palermo il 15.12.1960, C.F. DCRRNI60T55G273E, punti 48, **Regione Sicilia, Palermo ambito 22, Secondaria di II grado, sostegno (fase C)**;

7. A seguito di tale ingiustificata esclusione dagli ambiti della regione Sicilia, **Ambito 0008, 0002 e 0022**, scelto dalla ricorrente ai numeri, 5, 17 e 19 della domanda di trasferimento, oltre agli altri ambiti scelti dalla stessa ricorrente nella domanda di mobilità, a vantaggio di chi, invece, come sopra meglio indicato, **aveva maturato un punteggio sensibilmente più basso, ed inserita in una fase successiva (FASE C), quindi in totale contrasto con l'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e dal Contratto Nazionale Integrativo dell'8.4.2016, in riferimento alla "Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l' a.s. 2016/2017" la ricorrente, si è vista privata di un proprio diritto, richiedendo in questa sede, la tutela delle proprie pretese di docente prima e di madre dopo, essendo assegnata ad un ambito, quale quello di Cuneo, lontano miglia di chilometri dai propri figli, di guisa che evidenzia una disparità di trattamento, a lei riservata, dall'ordinanza ministeriale 241/2016, già sospesa dal Tar**;

8. Proprio per tale motivo in data 23.08.2016, la ricorrente inviava, appositamente richiesta di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 2006-2009, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 e ss. del D.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni e contestuale richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni avverso gli esiti della mobilità per l'A.S. 2016/2017 Scuola Secondaria Superiore pubblicati il 13.08.2016, (All. 6).

Richiesta rimasta, purtroppo, a tutt'oggi inevasa e che non ha sortito alcun effetto;

9. A seguito del sopradetto silenzio, la ricorrente, in data 13.10.2016, inviava una contestazione al mancato trasferimento, (All. 7). Nello specifico, la ricorrente contestava il mancato trasferimento, in una delle sedi e/o ambiti della Sicilia e della Calabria tra i quelli, appositamente, richiesti e chiedeva che la stessa venisse assegnata una delle suddette sedi.

Purtroppo anche la suddetta richiesta è rimasta inevasa, dal MIUR e dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte.

### **IN DIRITTO**

#### **- Preliminarmente, sulla competenza territoriale.**

Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto Bra (CN), è la sede in cui si è perfezionata la proposta di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il Dirigente dell'ufficio scolastico Regionale per il Piemonte, per il comparto scuola, in quanto inserita nella Graduatoria ad

*Esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente classe di concorso A019– Discipline giuridiche e per il sostegno, della scuola secondaria di secondo grado, nell'ambito territoriale di Bra, per la provincia di Cuneo, con data assunzione 01.09.2014, (all. 1) e giusto l'art. 413 co. 5 c.p.c. che individua quale Giudice territorialmente competente per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni “il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.*

***Che quindi visto che la sede di assegnazione della ricorrente è a Bra, la competenza, rientra pacificamente, nella competenza del Tribunale di Asti;***

*Si cita la Sentenza Cass. Civ. sez. lav. N. 21562 del 15.10.2007 laddove chiarisce che per “l'ufficio al quale il dipendente è addetto” deve intendersi “la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni” e ciò al fine, aggiunge la sentenza Cass. Civile sez. lav., n. 15344 dello 07.08.2004, di “garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria”*

**-Riguardo all' Ordinanza Ministeriale n. 241/2016.**

*A) Come anticipato in premessa, il quadro normativo di riferimento, nella fattispecie, è costituito dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 dell'8.4.2016 e dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l'8 aprile 2016. L'ordinanza, che disciplina le operazioni di mobilità è stata adottata seguendo le prescrizioni dettate dalla legge 107/2015 (cd. della buona scuola) con la quale venne dato il via ad un piano di assunzioni, attuato nell'anno 2015, che ha coinvolto anche la ricorrente. L'Ordinanza Ministeriale n. 241/16 (di cui si deposita stralcio con le norme attinenti alla fattispecie – all. 6) richiama espressamente quanto previsto dal Contratto Nazionale Integrativo dell'8.4.2016 (si allega stralcio - all.7), dandone attuazione. La ricorrente, assunta dalle GAE graduatorie ad esaurimento, nell'anno 2013/2014 ha partecipato alla fase B prevista dall'art 6 del CCNI per tutti gli ambiti nazionali.*

**A.1) Ordinanza Ministeriale n. 241/2016.**

*Appare opportuno riportare le norme di riferimento delle operazioni di mobilità, muovendo dall'O.M. 241/16 che, all'art. 3, prevede che “i docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito MIUR nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17”.*

*L'art. 8 prevede che “i docenti immessi in ruolo sino al 14/15 o nelle prime due*

*fasi del piano di assunzioni 2015/2016 delle scuole dell'infanzia statali, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo e secondo grado, titolari di sede o di posto nella provincia, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di altre province”.*

*L'art. 9, comma 10, stabilisce che “nella fase C e D, le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15, lettera b), dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali”.*

*L'art. 9, comma 17, afferma il criterio della “viciniori età”, in virtù del quale, nell'ipotesi di indicazione incompleta delle province, l'assegnazione del docente verrebbe effettuata tenendo conto della catena di vicinanza tra gli ambiti indicati: “il personale del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito MIUR nell'apposita sezione mobilità 2016/2017 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M.”.*

#### *A.2) Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'8.4.2016.*

*Le fasi e le disposizioni operative in ordine alla gestione della mobilità sono contenute nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, sottoscritto l'8.4.2016 presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale.*

*Le norme di riferimento del detto CCNI sono le seguenti:*

*L'art. 2, rubricato “destinatari”, nel quale, al comma 3, si prevede espressamente che “ i docenti immessi in ruolo nelle **fasi B (B1 come la ricorrente)** e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano **alla fase B ( B1 come la ricorrente)** dei movimenti prevista dall'art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di*

*nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali”.*

*L'art. 6, rubricato "fasi dei trasferimenti e dei passaggi" stabilisce le modalità di svolgimento delle quattro fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale. In particolare, si riporta integralmente la fase c), rilevante nella fattispecie. “FASE C - 1. Gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza ...”.*

*L'art. 8 del detto CCNI stabilisce i criteri di individuazione delle sedi disponibili per le operazioni di mobilità.*

*L'art. 9 è specifico per la scuola dell'infanzia e per quella primaria.*

*L'art. 17 disciplina le modalità di gestione del contenzioso, prevedendo il reclamo entro 10 giorni.*

*Infine, l'allegato 1, rubricato “effettuazione della fase c, ambiti nazionali”, ripercorrendo tutte le fasi della mobilità, e, quindi, anche l'ordine delle operazioni dei movimenti, precisa che l'ordine di graduatoria degli aspiranti vada redatto privilegiando il criterio del punteggio più alto.*

*Segnatamente, il detto allegato 1 stabilisce che “partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 2015/2016 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:*

*a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenzae nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;*

*b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;*

*b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;*

*c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenzae di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;*



d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza. Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina".

**-Riguardo al criterio di assegnazione delle sedi per i docenti che si trovavano in fase diverse.**

Premesso ciò, c'è da denunciare che a causa di un malfunzionamento dell'algoritmo, come **statuito e certificato da diverse sentenze e provvedimenti allegati all'attuale reclamo**, la precedenza per la mancata mobilità non sempre ha avuto luogo, registrando numerosi inserimenti dei concorrenti appartenenti alla fase C al posto di concorrenti in fase B1, come nel caso di specie.

L'algoritmo ossia un programma informatico per determinare i trasferimenti della mobilità 2016/2017, ha commesso grossolani errori in quanto, oltre a non essere chiaro nel funzionamento (non sono stati forniti i codici sorgente), non ha rispettato quanto previsto dal CCNI sulla mobilità sul rispetto del punteggio e dell'ordine delle preferenze (come nell'odierna controversia), nel senso di assegnare ad ogni docente la prima sede/ambito libero, in ordine di scelta, **(L'odierna ricorrente Licciardello, aveva scelto al 5° posto della domanda di mobilità l'ambito 0008 assegnato, invece, illegittimamente a docenti della FASE C).**

Ebbene il Miur, utilizzando il contestato algoritmo, ha operato in violazione di legge disapplicando anche le pronunce dei vari Tribunali Amministrativi Regionali che ne avevano sospeso gli effetti;

Ancora si rende noto, all'odierno giudicante che solo recentemente, ossia in data 21.03.2017, il Tar del Lazio ha emesso la tanto attesa sentenza con cui condanna

*il Miur a rendere pubblico il sistema di calcolo finito sotto accusa per aver gestito in maniera iniqua i trasferimenti interprovinciali del personale docente.*

*La decisione del tribunale amministrativo - è una vittoria molto importante per ottenere l'accesso agli atti negato da viale Trastevere. I giudici hanno respinto le eccezioni sulla proprietà intellettuale e sul segreto di Stato asserite dal Miur per non rilasciare l'algoritmo, hanno ordinato all'Amministrazione di consegnare entro 30 giorni copia dei codici sorgente dell'algoritmo.*

*Il Tar del Lazio ha, quindi, imposto al Miur di rendere noto l'algoritmo per il calcolo dei trasferimenti per la scorsa tornata di mobilità, spesso oggetto di accuse per errori verificatisi nella scelta delle destinazioni. Il Ministero in precedenza aveva reso noto solamente un memorandum nel quale si indicava per sommi capi la procedura utilizzata per determinare i trasferimenti accusati di contenere errori. La strategia adottata dai legali del Miur era stata quella di considerare la procedura di calcolo come una opera dell'ingegno alla quale possono essere ricondotti la maggior parte dei software. In quel caso, così ragionando secondo il Miur, l'algoritmo per la mobilità 2016/2017 non poteva essere rivelato dal momento che sarebbe protetto dal diritto di autore.*

***La sentenza ha però deciso di tutelare l'interesse a sapere da parte degli interessati ritenendo fondata la richiesta di accesso al codice per valutarne eventuali errori. Nel pronunciamento si legge che "il ricorso e l'utilizzo a uno strumento innovativo, quale è quello del programma informatico, non può riverberarsi in senso limitante dell'ampiezza del potere di accesso degli interessati dalla procedura stessa".***

*In buona sostanza la novità è costituita dal fatto che l'utilizzo di un algoritmo per il calcolo della destinazione della mobilità docenti non significa che si sia di fronte ad un atto caratterizzato da un particolare grado di segretezza. Le operazioni che sono state svolte dalla procedura accusata di errori sono infatti 'attività di pubblico interesse'.*

*Nel caso in oggetto, l'attuale ricorrente, nel funzionamento regolare dell'algoritmo, (che però non si è avuto), avrebbe dovuto avere una precedenza rispetto ai docenti sopra indicati nella scelta dell'ambito 0008 e successivi, atteso che la Licciardello partecipava ad una fase precedente (FASE B1). Quest'ultima infatti, aveva posizionato nei primi posti gli ambiti di Catania, Agrigento e Palermo (vedasi domanda di mobilità);*

*Inoltre, solo per zelo difensivo, si evidenzia ancora, l'ambito 0022, ambito di Palermo, è stato assegnato a docente che non solo, partecipavano ad una fase successiva a quella docente (FASE C), e già solo per questo dovevano, venire*

dopo l'attuale ricorrente, ma che, per giunta, avevano un punteggio più basso della stessa ricorrente che vantava un punteggio di 58.

Così riprodotto il quadro normativo di riferimento, appare evidente che la ricorrente sia stata illegittimamente pretermessa nell'assegnazione delle sedi scolastiche, atteso che, a seguito del decreto emesso il 13.08.2016, dal Miur - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VII Ambito Provinciale di Catania, ( seconda fase – punti B,C, e D dell'art. 6 del CCNI), relativa alla scuola secondaria di secondo grado **all. 5 a, e 5**, l'odierna ricorrente, da una consultazione del detto elenco e dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto/classe di concorso sopra indicato, rilevava sin da subito che erano stati assegnati posti nei sopradetti ambiti a docenti contro interessati, **in una fase successiva (FASE C) a quella della ricorrente (FASE B1) con un punteggio minore** di quello della ricorrente, come si è di seguito specificato;

- Docente – **Condorelli Donata Agata Ilaria**, nata a Catania il 14.01.1967, C.F. CNDDTG67A54C351V punti 76, Regione Sicilia, Catania ambito 08, Secondaria di II grado, sostegno, (fase C);

- Docente – **Mingiardi Rosalba**, nata a Catania il 25.05.1972, C.F. MNGRLB72E65B428Q punti 75, Regione Sicilia, Catania ambito 08, Secondaria di II grado, sostegno, (fase C);

- Docente – **Lo Giudice Maria Cristina**, nata ad Agrigento il 15.07.1976, C.F. LGDMCR76L55H743B punti 94, Regione Sicilia, Agrigento ambito 02, Secondaria di II grado, sostegno, (fase C);

- Docente – **Cutrona Loredana**, nata a Trapani il 20.08.1975, C.F. CTRLDN75M60A176C punti 40, Regione Sicilia, Palermo ambito 22, Secondaria di II grado, sostegno, ( fase C);

- Docente – **De Caro Irene**, nata a Palermo il 15.12.1960, C.F. DCRRNI60T55G273E, punti 48, Regione Sicilia, Palermo ambito 22, Secondaria di II grado, sostegno (fase C);

Come detto, l'unico criterio di assegnazione delle sedi per i docenti che si trovavano fasi successivi, era determinato dalla precedenza della Fase B1, dalla Fase C, criterio che, invece, non è stato rispettato dall'algoritmo.

Ricordiamo che le fasi della mobilità non corrispondono alle fasi delle immissioni in ruolo del piano straordinario, **anche se entrambe vengono denominate con le lettere dell'alfabeto.**

**Riassumendo:**

**La fase B della mobilità (fase della ricorrente) riguarda:**

1. Assunti prima del 2015 che chiedono trasferimento interprovinciale (B1);
2. Assunti prima del 2015 che chiedono contemporaneamente trasferimento interprovinciale e passaggio di cattedra/ruolo;
3. Assunti da GM 2012 con piano assunzioni legge 107, sia in fase B che in fase C;

**La fase C della mobilità riguarda, TUTTI** gli assunti in fase B e C da GAE con legge 107;

**La fase D della mobilità riguarda:**

Assunti nel 2015 in fase 0 e A (GAE o GM) e gli assunti in fase B e C da GM che chiedono il trasferimento interprovinciale.

Ogni fase ha precedenza sulla successiva indipendentemente dal punteggio. Quindi se un docente partecipa alla fase B1 con 58 punti (come la ricorrente) avrà comunque la precedenza su un docente che partecipa alla fase C, anche con maggiori punti.

Nello caso di specie la ricorrente che ha partecipato alla mobilità nella fase B1, in quanto immessa in ruolo l'01/09/2014, con il punteggio di 58, (nel primo ambito richiesto per il ricongiungimento ai figli), è stata illegittimamente esclusa a vantaggio di chi invece, in una fase successiva (FASE C) e anche in alcuni casi, con un punteggio inferiore, sono stati trasferiti negli ambiti scelti dalla stessa ricorrente Ambito 0008 (Catania, 0002 (Agrigento) Ambito 0022 Palermo;

Lo stesso Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, cui rinvia l'ordinanza ministeriale, precisa che la posizione in graduatoria vada stabilita sulla base del punteggio più alto.

Di contro, l'Amministrazione, asserendo che un non meglio precisato "algoritmo" avrebbe gestito le operazioni per il corretto posizionamento in graduatoria, al fine di assicurare la parità di trattamento, è rimasta sorda ad ogni protesta e/o istanza da parte degli interessati riguardo alla fallacia del detto algoritmo.

In buona sostanza, è evidente che un sistema computerizzato non possa che dare risultati errati qualora si inseriscano parametri non corretti e, probabilmente, è ciò che si è verificato nella fattispecie. Stupisce, però, che l'Amministrazione sia rimasta inerme e non abbia voluto correggere gli errori effettuati, addirittura spingendosi ad affermare che il reclamo proposto dall'istante (e da tanti altri docenti) non sarebbe stato preso in considerazione, nonostante fosse stato previsto dall'art. 17 del CCNI che il MIUR medesimo ha sottoscritto.

***-Errata applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, poiché in contrasto con le norme di legge in materia di assunzione, trasferimenti e precedenza, nonché in violazione e contrasto con i commi 73 e 108 dell'art. 1 L. 107/2015, violazione ed operatività del comma 196 della L. 107/2015 e del comma 98 della stessa legge e contrasto con gli artt. 3, 4, 36, 97 della Costituzione.***

*Solo in via estrema, ove e nella misura in cui, in tutto o in parte, si dovesse ritenere legittima l'O.M. n. 241/2016, attuativa del CCNI dell'8.4.2016, in quanto coerente con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dal concorso dell'anno 2012, si solleva l'incidente di costituzionalità della norma per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione degli articoli della Costituzione nn. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza; 4, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro; 36, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e tale da assicurare un'esistenza libera e dignitosa .*

*(principio assolutamente calpestato ove si consideri un soggetto come la ricorrente, sradicata dal territorio e dalla famiglia e costretta a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori da casa);*

*Art. 1 comma 108, della L. 107/2015: “ Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico*

2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

Si segnala a tal proposito, che le criticità ed i profili di illegittimità della sopraddeffa O.M. n. 241 del 2016, si sono cristallizzate, con l'ordinanza cautelare del 23.06.2016, attraverso la quale, il TAR Lazio (**all. 12**), ha sospeso l'O.M. n. 241 del 08 aprile 2016 nella parte in cui sancisce la mobilità obbligatoria da parte dei docenti neoassunti nell'a.s. 2015/16 da Graduatoria ad esaurimento. L'ordinanza interessa dieci ricorrenti, per i quali il TAR si esprimerà nel merito il 20 ottobre.

Il Tar del Lazio ha infatti puntato il dito contro il contratto firmato dal Ministero, accogliendo la richiesta di “congelare” l'ordinanza 241.

Ricordiamo che questa disciplina i termini per la presentazione delle domande e la pubblicazione degli esiti della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017. Il ricorso degli insegnanti della fase A e Zero assunti nel 2015, i cosiddetti “esiliati”, ha portato il Miur in tribunale, mettendo la mobilità 2016/17 a rischio rimescolamento.

L'ordinanza ministeriale numero 241 dell'8 aprile 2016, sostengono i giudici dando così ragione ai 500 docenti ricorrenti della fase A e Zero, ha attuato una disparità di trattamento tra gli assunti nelle varie fasi, privilegiando alcuni e penalizzando altri.

Il Tribunale ha così accolto la richiesta di sospensiva dell'ordinanza del Miur, ritenuta ingiusta e priva di fondamento logico.

Il Tar del Lazio ha dato ragione ai ricorrenti e ha sospeso così l'ordinanza 241 dell'8 aprile 2016. I giudici hanno infatti confermato l'effettiva penalizzazione indotta dalla successione delle fasi della mobilità, ritenuta illogica e priva di fondamento.

L'ordinanza del Miur sulla mobilità viene ritenuta dai docenti ricorrenti discriminatoria e anticonstituzionale per loro rispetto ai docenti assunti nel 2014 per effetto del piano straordinario previsto dalla Legge 107.

Benché assunti con lo stesso decreto emanato dall'allora Ministro Carrozza, le assunzioni sarebbero dovute avvenire nel 2014 e non nel 2015. Ma non si denunciano solo assunzioni posticipate, bensì anche una disparità di trattamento: gli assunti nel 2014 entreranno con scelta nelle scuole nei trasferimenti interprovinciali, mentre loro e quelli della fase B e C saranno in coda ed “esiliati”.

*In pratica i docenti ricorrenti hanno dovuto scegliere (pena la decadenza dal diritto al contratto) le sedi disponibili dell'organico su tutto il territorio nazionale, con conseguenti disagi e lamentele in termini economici e familiari. È stato poi autorizzato, per effetto della Legge 107, un **piano straordinario** su posti di potenziamento su posti creati ad hoc a cui tutti i docenti iscritti nelle Gm e nelle Gae hanno potuto fare domanda, anche quelli più bassi in graduatoria. Questi sono stati poi collocati provvisoriamente negli ambiti territoriali delle graduatorie a cui si erano iscritti, senza causare loro troppi disagi.*

*In poche parole la Legge 107 ha costretto i docenti della fase A e Zero che hanno fatto ricorso a collocarsi nell'ambito di posti costituenti l'organico di diritto, destinandoli a sedi lontane e onerose per le proprie famiglie, e poi ha creato posti di potenziamento per 100.000 docenti che erano dietro di loro in Gm e Gae, consentendo loro non solo di godere del piano straordinario di potenziamento, ma anche di scegliere tra un numero più ampio di collocazioni restando nell'ambito provinciale di residenza.*

*Da qui la richiesta di sospendere l'esecuzione dell'ordinanza mobilità per evitare che i trasferimenti tanto attesi possano compromettere le pretese dei ricorrenti*

*I ricorrenti in questione avevano chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n. 241 del 0804.2016 nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità "su scuola" e consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, negando tali possibilità ai ricorrenti.*

*Il Tar Lazio, ritenendo per nulla infondate le doglianze proposte, **ha deciso una sospensiva, dell'O.M. 241/2016 sulla mobilità dei docenti.***

*Inoltre si segnala la recente ordinanza cautelare n. 28744, emessa il 16.09.2016 dal G.L. Dott. Giuseppe Di Trani, (**all.13**) il quale ha dichiarato illegittima l'assegnazione della ricorrente in una sede distante, rispetto a quelle indicate nelle preferenze (Foggia, Bari), per palese violazione "del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'insegnante, per i quali sono predeterminati specifici punteggi".*

*Di guisa che il tribunale di Trani ha condannato l'Ufficio scolastico regionale pugliese ad assegnare l'insegnante in organico di una delle sedi disponibili*

*nell'ambito territoriale della Puglia o di altra sede elencata nelle preferenze espresse.*

*“Secondo il giudice "la lontananza, in particolare dai due figli, comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione e allo sviluppo della personalità dei minori e inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia".*

*“Non vanno sottaciute - prosegue il giudice - le gravi difficoltà anche di natura economica derivanti alla docente dall'assegnazione di una sede di servizio incompatibile con l'attuale residenza a Margherita di Savoia”..*

*Infatti, rileva lo stesso Giudice del Tribunale del lavoro di Trani, numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, sono stati assegnati in una scuola facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice, cui invece è stato assegnato un ambito territoriale distante centinaia di chilometri.*

*Tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994.*

*Ancora un'altra pronuncia del 11.10.2016 del Giudice del Lavoro di Brindisi Dott. Domenico Toni, (**all. 14**) che ha accolto, infatti, i ricorsi d'urgenza disponendo la sospensione immediata degli effetti del trasferimento e ordinando all'Amministrazione resistente di rivalutare l'assegnazione della sede di lavoro tenendo conto del punteggio vantato e degli ambiti territoriali preferiti dai docenti secondo il criterio della vicinorietà. Di fatto il Ministero dovrà provvedere immediatamente alla correzione degli errori prodotti dall'algoritmo utilizzato per l'assegnazione delle sedi di lavoro in fase di mobilità.*

*Si tratta delle prime decisioni per la Provincia di Brindisi che stabiliscono l'illegittimità dell'assegnazione dei ricorrenti in una sede distante rispetto a quelle indicate nelle preferenze, per violazione del principio dello scorrimento della graduatoria. Questo principio vincola l'Amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria e ,quindi, non può prescindere dal rispetto del principio meritocratico.*

*Il Giudice, in accoglimento totale della domanda, ha, inoltre, ritenuto sussistere i due requisiti necessari all'adozione del provvedimento d'urgenza e cioè, il fumus boni iuris ed il periculum in mora. Se il primo è risultato integrato dal riferimento*



*alla normativa che disciplina la fattispecie, oltre che dal richiamo ai principi costituzionali di imparzialità, correttezza e buona fede, buon andamento della pubblica Amministrazione.*

*Il secondo è stato individuato nella circostanza che i tempi di un giudizio ordinario di merito avrebbero potuto pregiudicare l'effettività della tutela invocata dai ricorrenti, atteso che l'Amministrazione avrebbe potuto destinare i posti vacanti e disponibili negli ambiti pugliesi ad altri docenti, diventando così sostanzialmente impossibile – all'esito di un ordinario giudizio di cognizione – ricostruire gli effetti di un'assegnazione produttiva di effetti dall'anno scolastico in corso e che avrebbe comportato un vincolo di permanenza triennale.*

***Infine, nella parte motivazionale dell'ordinanza di accoglimento, il giudice ha mostrato quella sensibilità che ovviamente è mancata al freddo ed oscuro algoritmo ministeriale, purtroppo in molti casi analoghi, dando rilievo allo stravolgimento di abitudini e di relazioni, personali e familiari, con effetti devastanti anche sui figli di tenera età della ricorrente.***

***Tale circostanza, come tutte le altre sopra meglio indicate, investe anche l'attuale ricorrente, che subirebbe insieme con la famiglia, notevole ripercussioni dall'allontanamento della stessa in un ambito lontano dalla Sicilia.***

*In accoglimento del ricorso, il giudice del lavoro ha sospeso l'efficacia del provvedimento di assegnazione presso l'ambito territoriale lombardo e ha ordinato al Miur di tenere conto del punteggio vantato dalla docente negli ambiti territoriali pugliesi, secondo l'ordine di preferenza ed il criterio di viciniorità.*

*Per tutte le sopra indicate ragioni, il mancato trasferimento della lavoratrice negli ambiti dai Lei scelti è illegittimo e l'amministrazione dovrà quindi procedere ad assegnarla all'ambito territoriale di Palermo 0022, o in subordine in una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento, dal n. 1 al n. 24 della stessa domanda di mobilità (all. 2 e 3), con preferenza all'ambito indicato al n. 1 della Provincia di Catania, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria*

#### **ISTANZA CAUTELARE**

##### **Sul Fumus boni iuris.**

*Nella fattispecie in esame emerge, oltre al fumus boni iuris, l'evidente fondatezza della domanda. In merito, ci si riporta a quanto dedotto in fatto ed in diritto circa i motivi di ricorso con l'indicazione delle violazioni e delle illegittimità poste in essere.*

##### **Sul periculum in mora.**

*La ricorrente, in attesa della definizione del giudizio nel merito, patirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile.*

*Il periculum in mora è ravvisabile nella distanza tra il luogo di residenza della ricorrente e la sede di assegnazione che costringerebbe l'istante a trasferirsi a migliaia di chilometri di distanza dalla residenza familiare, con notevole pregiudizio anche per l'educazione dei figli.*

*Va, altresì, evidenziato che i tempi occorrenti per l'istruttoria e la definizione di un giudizio di merito pregiudicherebbero in assoluto l'effettività della tutela. E, invero, una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettiva tutela giurisdizionale. Non va, infine, trascurata la necessità di garantire, con urgenza, la effettività della tutela dei diritti costituzionalmente assicurati. Nella fattispecie, invero, viene leso un bene giuridico non patrimoniale che non è insuscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario ed integra un pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza.*

*Inoltre a seguito della nuova mobilità, che avrà inizio nei prossimi mesi, la ricorrente rischierebbe di vedere frustrati, nuovamente, i propri diritti ed interessi al trasferimento negli ambiti da Lei scelti, che potevano e dovevano, già da tempo, essere assegnati alla stessa docente, (Ambiti 0008, 0002, 0022).*

*Per le ragioni suesposte, il procrastinarsi dei tempi di un giudizio di merito rischierebbe di determinare un danno irreversibile per la ricorrente, vanificando ogni concreta prospettiva di tutela, laddove le sue ragioni fossero riconosciute a distanza di anni a seguito di un giudizio a cognizione piena.*

\* \* \*

*Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede all'Ill.mo Tribunale adito:*

***I. in via cautelare***, ai sensi degli artt. 700 c.p.c., di voler emettere i provvedimenti di urgenza ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente e, nella specie, previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, e, in particolare, in parte qua: a) degli elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo, anno scolastico 2016/2017, scuola secondaria di secondo grado, con i quali non è stato disposto il trasferimento dell'istante nell'ambito territoriale Sicilia, 0008, 0002 e 0022 della regione Sicilia in primis e negli altri ambiti selezionati in domanda.

- Ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione della ricorrente all'Ambito territoriale per la Sicilia, **in primis, ambito 0008** (Catania) ed in subordine negli ambiti 0002 e 0022, ovvero, in via ancora più subordinata, in uno

degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità.

Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.

**II. nel merito**, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni.

In accoglimento della domanda e previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, e, in particolare, in parte qua: a) degli elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo, anno scolastico 2016/2017, scuola secondaria di secondo grado, con i quali non è stato disposto il trasferimento dell'istante nell'ambito territoriale Sicilia 0008, 0002 e 0022 della regione Sicilia in primis e negli altri ambiti selezionati in domanda.

- Ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione della ricorrente all'Ambito territoriale per la Sicilia, **in primis ambito 0008** (Catania) ed in subordine negli ambiti 0002 e 0022, ovvero, in via ancora più subordinata, in uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità.

Ordinare all'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, Agrigento e Palermo, degli Ambiti 0008, 0002 e 0022, di comunicare l'indirizzo dei seguenti soggetti:

- Docente – **Condorelli Donata Agata Ilaria**, nata a Catania il 14.01.1967, C.F. CNDDTG67A54C351V punti 76, Regione Sicilia, Catania ambito 08, Secondaria di II grado, sostegno, (fase C);

- Docente – **Mingiardi Rosalba**, nata a Catania il 25.05.1972, C.F. MNGRLB72E65B428Q punti 75, Regione Sicilia, Catania ambito 08, Secondaria di II grado, sostegno, (fase C);

- Docente – **Lo Giudice Maria Cristina**, nata ad Agrigento il 15.07.1976, C.F. LGDMCR76L55H743B punti 94, Regione Sicilia, Agrigento ambito 02, Secondaria di II grado, sostegno, (fase C);

Docente – **Cutrona Loredana**, nata a Trapani il 20.08.1975, C.F. CTRLDN75M60A176C punti 40, Regione Sicilia, Palermo ambito 22, Secondaria di II grado, sostegno, (fase C);

- Docente – **De Caro Irene**, nata a Palermo il 15.12.1960, C.F. DCRRNI60T55G273E, punti 48, Regione Sicilia, Palermo ambito 22, Secondaria di II grado, sostegno (fase C);

Docenti assegnati, inopinatamente ed illegittimamente, in una fase successiva (FASE C) a quella della ricorrente (FASE B1) e, in alcuni casi, con un punteggio minore di quello della ricorrente, negli ambiti scelti dall'odierna ricorrente, ambito 0008, 0002 e 0022, indicati dalla stessa ricorrente nella

*domanda di mobilità.*

*- Condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla ricorrente;*

*- In subordine, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1 comma 108 L. 107/2015 e succ. mod. ed interg. e/o dell'art. 1 comma 100 L. 107/2015 per contrasto con gli artt. 3, 4, 36, 37 e 97 della Costituzione, in ogni caso nelle more preliminarmente sospendendo l'assegnazione definitiva della ricorrente presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Piemonte –Ufficio della Provincia di Cuneo ed ordinando l'assegnazione secondo la richiesta di parte ricorrente;*

*\* \* \**

**- ISTANZA PER L'AUTORIZZARE DELLA NOTIFICA PER PUBBLICI  
PROCLAMI MA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC (DEROGANDO DALLE  
FORMALITÀ PREVISTE DALL'ART. 150 CPC)**

*In ogni caso, ove ritenuto opportuno, anche preliminarmente ed anche in considerazione del rilevante numero dei docenti, non direttamente interessati al ricorso de quo, tanto più ove si ritenessero controinteressati tutti i docenti indicati nel suddetto bollettino provenienti dalla GM del concorso 2012 o dalle GAE ed assunti negli anni 2014/2015, indipendentemente dal punteggio, essendo un numero rilevante, **autorizzare la notifica per pubblici proclami ma ai sensi dell'art. 151 cpc** (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più tempestivo, ovvero mediante la pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia;*

*Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.*

*Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il procedimento, avente ad oggetto una controversia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile.*

*In via istruttoria si producono i seguenti documenti:*

*Nota di iscrizione a ruolo;*

*Procura alle liti;*

*1. Proposta di assunzione e Contratto del 01.09.2014;*

*2. Domanda di trasferimento interprovinciale del 25.05.2016;*

*4. Riscontro domanda di trasferimento del 23.06.2016;*

*5. Movimenti e bollettino/elenco dei trasferimenti, relativi alle medesime fasi B, C e D dell'art. 6 del CCNI, per l'anno scolastico 2016/2017 (stralcio);*

*6. Istanza di conciliazione del 23.08.2016;*

*7. Diffida di mancato trasferimento del 13.10.2016*

*8. Certificazione di servizio pre-ruolo*

10. *Ordinanza Ministeriale n. 241/16;*  
11. *Contratto Nazionale integrativo dell'8.4.2016;*  
12. *Ordinanza Cautelare del 23.06.2016 del TAR nel R.G. 6565 del 2016;*  
13. *Ordinanza Cautelare del 16.09.2016 n. 28744 del Tribunale di Trani;*  
14. *Ordinanza Cautelare del 11.10.2016 del Tribunale di Brindisi;*  
15. *Ordinanza Cautelare del 8749 del 20.09.2016 del Tribunale di Taranto;*  
16. *Ordinanza Tribunale di Pavia;*  
*Catania, 06.06.2017*

*Avv. Orazio Urzi*

- 2) il Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro, attribuiva al procedimento ordinario, incardinato con il predetto ricorso, il n. 621/2017 R.G., e attribuiva alla domanda cautelare in corso di causa lo stato di sub-procedimento cautelare contraddistinguendolo con il n. 621-1/2016 R.G., assegnando il detto procedimento al Giudice Dott.ssa Elisabetta Antoci;
- 3) il Giudice Dott.ssa Antoci fissava per il sub-procedimento cautelare, avente n. 621-1/2016 R.G., l'udienza del 17.11.2017 per la comparizione delle parti;
- 4) alla detta udienza, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca eccepiva in via preliminare, l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Asti;
- 5) discussa la questione di incompetenza territoriale eccepita dall'amministrazione resistente, il Giudice Istruttore si riservava;
- 6) con ordinanza del 20.11.2017 (all. 17), notificata, allo scrivente difensore a mezzo pec in pari data, (all. 18), il detto Giudice dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Catania in funzione del Giudice del Lavoro, concedendo alle parti il termine di 30 per la riassunzione del giudizio.

\* \* \*

**Tutto ciò premesso, Angela Maria Licciardello, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, avendo interesse ad ottenere sia la pronuncia cautelare che quella nel merito, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo depositato innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Asti,**

#### **RICORRE IN RIASSUNZIONE**

all'Onorevole Tribunale di Catania, affinché, il nominato il Giudice Istruttore, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, voglia:

**I. in via cautelare,** ai sensi degli artt. 700 c.p.c., di voler emettere i provvedimenti di urgenza ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente e, nella specie, previa

disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, e, in particolare, in parte qua: a) degli elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo, anno scolastico 2016/2017, scuola secondaria di secondo grado, con i quali non è stato disposto il trasferimento dell'istante nell'ambito territoriale Sicilia, 0008, 0002 e 0022 della regione Sicilia in primis e negli altri ambiti selezionati in domanda.

- Ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione della ricorrente all'Ambito territoriale per la Sicilia, **in primis, ambito 0008** (Catania) ed in subordine negli ambiti 0002 e 0022, ovvero, in via ancora più subordinata, in uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità.

Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.

**II. nel merito**, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni.

In accoglimento della domanda e previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, e, in particolare, in parte qua: a) degli elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo, anno scolastico 2016/2017, scuola secondaria di secondo grado, con i quali non è stato disposto il trasferimento dell'istante nell'ambito territoriale Sicilia 0008, 0002 e 0022 della regione Sicilia in primis e negli altri ambiti selezionati in domanda.

- Ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione della ricorrente all'Ambito territoriale per la Sicilia, **in primis ambito 0008** (Catania) ed in subordine negli ambiti 0002 e 0022, ovvero, in via ancora più subordinata, in uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità.

Ordinare all'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, Agrigento e Palermo, degli Ambiti 0008, 0002 e 0022, di comunicare l'indirizzo dei seguenti soggetti:

- Docente – **Condorelli Donata Agata Ilaria**, nata a Catania il 14.01.1967, C.F. CNDDTG67A54C351V punti 76, Regione Sicilia, Catania ambito 08, Secondaria di II grado, sostegno, (fase C);

- Docente – **Mingiardi Rosalba**, nata a Catania il 25.05.1972, C.F. MNGRLB72E65B428Q punti 75, **Regione Sicilia, Catania ambito 08, Secondaria di II grado, sostegno, (fase C);**

- Docente – **Lo Giudice Maria Cristina**, nata ad Agrigento il 15.07.1976, C.F. LGDMCR76L55H743B punti 94, **Regione Sicilia, Agrigento ambito 02, Secondaria di II grado, sostegno, (fase C);**

Docente – **Cutrona Loredana**, nata a Trapani il 20.08.1975, C.F.

CTRLDN75M60A176C punti 40, **Regione Sicilia, Palermo ambito 22, Secondaria di II grado, sostegno, ( fase C);**

- Docente – **De Caro Irene**, nata a Palermo il 15.12.1960, C.F. DCRRNI60T55G273E, punti 48, **Regione Sicilia, Palermo ambito 22, Secondaria di II grado, sostegno (fase C);**

Docenti assegnati, inopinatamente ed illegittimamente, in una fase successiva (FASE C) **a quella della ricorrente (FASE B1) e, in alcuni casi, con un punteggio minore** di quello della ricorrente, negli ambiti scelti dall'odierna ricorrente, ambito 0008, 0002 e 0022, indicati dalla stessa ricorrente nella domanda di mobilità.

- Condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla ricorrente;  
- In subordine, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1 comma 108 L. 107/2015 e succ. mod. ed interg. e/o dell'art. 1 comma 100 L. 107/2015 per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 , 37 e 97 della Costituzione, in ogni caso nelle more preliminarmente sospendendo l'assegnazione definitiva della ricorrente presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Piemonte –Ufficio della Provincia di Cuneo ed ordinando l'assegnazione secondo la richiesta di parte ricorrente;

\* \* \*

**- ISTANZA PER L'AUTORIZZARE DELLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC (DEROGANDO DALLE FORMALITÀ PREVISTE DALL'ART. 150 CPC)**

In ogni caso, ove ritenuto opportuno, anche preliminarmente ed anche in considerazione del rilevante numero dei docenti, non direttamente interessati al ricorso de quo, tanto più ove si ritenessero controinteressati tutti i docenti indicati nel suddetto bollettino provenienti dalla GM del concorso 2012 o dalle GAE ed assunti negli anni 2014/2015, indipendentemente dal punteggio, essendo un numero rilevante, **autorizzare la notifica per pubblici proclami ma ai sensi dell'art. 151 cpc** (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più tempestivo, ovvero mediante la pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia;

Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il procedimento, avente ad oggetto una controversia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

Nota di iscrizione a ruolo;

Procura alle liti;

1. Proposta di assunzione e Contratto del 01.09.2014;
2. Domanda di trasferimento interprovinciale del 25.05.2016;
4. Riscontro domanda di trasferimento del 23.06.2016;
5. Movimenti e bollettino/elenco dei trasferimenti, relativi alle medesime fasi B, C e D dell' art. 6 del CCNI, per l'anno scolastico 2016/2017 (stralcio);
6. Istanza di conciliazione del 23.08.2016;
7. Diffida di mancato trasferimento del 13.10.2016
8. Certificazione di servizio pre-ruolo
10. Ordinanza Ministeriale n. 241/16;
11. Contratto Nazionale integrativo dell'8.4.2016;
12. Ordinanza Cautelare del 23.06.2016 del TAR nel R.G. 6565 del 2016;
13. Ordinanza Cautelare del 16.09.2016 n. 28744 del Tribunale di Trani;
14. Ordinanza Cautelare del 11.10.2016 del Tribunale di Brindisi;
15. Ordinanza Cautelare del 8749 del 20.09.2016 del Tribunale di Taranto;
16. Ordinanza Tribunale di Pavia;
17. Ordinanza del 20.11.2017 di incompetenza territoriale;
18. Comunicazione via pec del Tribunale di Asti.

Catania, 27.11.2017

Avv. Orazio Urzì